



COMUNE DI LODI

Settore 4

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO DENOMINATO "BAR DEL PALAZZETTO" UBICATO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO PALACASTELLOTTI – ZONA FAUSTINA - LODI .

ART. 1 - OGGETTO.

Oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni è l'assegnazione in concessione della gestione del "Bar del Palazzetto" ubicato all'interno del Palazzetto Palacastellotti, in Lodi – Zona Faustina.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto della concessione riguarda la gestione del "Bar del Palazzetto" presente all'interno dell'impianto sportivo denominato Palacastellotti, secondo le modalità e gli orari descritti al successivo art. 7, al fine di fornire ai cittadini e agli utenti dell'impianto un servizio di ristoro e somministrazione di alimenti semplici e bevande come specificato nell'art. 3.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA.

Il punto di ristoro è contestualizzato all'interno dell'impianto sportivo Palacastellotti in prossimità dell'ingresso da Piazzale Piermarini a cui si aggiunge la possibilità di collocare n.4 tavolini nell'area esterna davanti all'ingresso, salvo il rispetto delle uscite di sicurezza.

L'arredo interno fornito direttamente dal Comune di Lodi sarà: il bancone in metallo e i corpi illuminanti.

Tale arredo potrà essere modificato, per esigenze del gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le attrezzature di arredo interne ed esterne da completare, come tavoli e sedie, dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale ed esteticamente compatibile con il contesto nel quale verranno collocati.

ART. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio verrà affidato previo esperimento di una procedura aperta, pubblicizzata con apposito bando che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e pubblicato sul sito internet del Comune.

ART. 5 - DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO.

Il servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni verrà affidato dal 01/09/2014 al 30/06/2015.

Il Comune di Lodi si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, per analogo periodo di tempo, per non più di una volta, alle stesse condizioni contrattuali, escludendo le modalità del tacito rinnovo. In ogni caso, non si procederà al rinnovo nell'ipotesi di gravi inadempienze del gestore o di diversa destinazione d'uso dei locali per motivi di interesse pubblico.

Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al gestore nessuna indennità di avviamento.

Il corrispettivo della concessione è la pulizia dell'impianto sportivo, sette giorni su sette, per tutto il periodo di concessione per un minimo di tre ore al giorno (21 settimanali) soggette a rialzo in sede di gara.

E' data facoltà al concorrente di provvedere alle pulizie:

- avvalendosi di impresa di pulizia di fiducia o cooperativa di servizi;
- direttamente o con proprio personale regolarmente assunto.

Per pulizia dell'impianto è da intendersi:

-la pulizia ordinaria dal lunedì al venerdì di pista e spogliatoi;

-la pulizia straordinaria a seguito delle partite di campionato o di eventi organizzati nella struttura su autorizzazione del Comune di Lodi non solo di pista e spogliatoi, ma anche degli spalti;

- la fornitura di tutto il materiale necessario alla pulizia;

- lo svuotamento dei cestini, il corretto smaltimento dei rifiuti, il posizionamento di appositi contenitori che incentivano l'utente alla raccolta differenziata e la fornitura dei sacchetti per il secco e l'umido;

- la fornitura di carta igienica, sapone e salviettine nei bagni.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/06, quantificata in Euro 500,00.

La cauzione è posta a garanzia del regolare e completo adempimento della presente concessione.

In caso di mancato o cattivo svolgimento del servizio, segnalato formalmente dalle Associazioni che utilizzano l'impianto e verificato da personale comunale, verranno applicate le penali previste al successivo art. 13.

ART. 6 - LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL PUNTO DI RISTORO.

Il punto di ristoro viene affidato nelle condizioni di fatto in cui si trova al momento della consegna e come visto durante il sopralluogo obbligatorio. Prima della sua apertura al pubblico devono essere eseguiti sullo stesso da parte del Concessionario i seguenti lavori:

- a) Allestimento interno del locale e dell'area esterna comprendente tutte le attrezzature, gli arredi e gli apparecchi necessari all'esercizio dell'attività, ivi compresi gli eventuali adeguamenti impiantistici e tecnologici che si rendessero necessari, conformi alle normative vigenti;
- b) L'attrezzatura e gli arredi dovranno essere certificati con il marchio CE, che attesta il rispetto della Direttiva Macchine, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva Sicurezza Elettrica, la Direttiva Recipienti a pressione e la Direttiva Alimentare;
- c) La denominazione del locale sarà "Bar del Palazzetto". L'eventuale apposizione all'esterno del locale di qualsiasi forma di insegna dovrà essere concordata con l'Amministrazione e conforme al Regolamento esistente in materia, mentre saranno a carico del concessionario le spese relative.

ART. 7 - PERIODI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO. INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del punto di ristoro necessariamente in occasione delle partite di campionato di serie A di Hockey, dei saggi delle ASD che ne faranno richiesta e degli eventi straordinari autorizzati dal Comune di Lodi presso la struttura.

Il servizio di pulizia dovrà essere invece garantito sette giorni su sette per tutto il periodo della concessione.

Il Concessionario, inoltre, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, potrà organizzare eventi e manifestazioni all'interno del locale o nell'area esterna adiacente allo stesso. Sarà cura del concessionario procurarsi le necessarie autorizzazioni e nullatosta, previsti dalla vigente normativa, per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, le autorizzazioni per il pubblico spettacolo/intrattenimento).

In ogni caso gli appuntamenti sportivi e le iniziative dell'Amministrazione programmate presso il Palazzetto avranno precedenza su qualsiasi altra manifestazione.

All'interno del locale il Concessionario ha facoltà di effettuare ulteriori attività commerciali consentite dalla normativa vigente.

E' vietata, tuttavia, l'installazione di macchine per il gioco d'azzardo (videopoker e simili) e la vendita di bevande alcoliche.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO.

Il Concessionario dovrà gestire la struttura e l'area pertinenziale con criteri di efficienza, adeguati alla tipologia e alle caratteristiche del sito ed alla sua valenza ambientale.

Il Concessionario è tenuto alla manutenzione e conservazione in buono stato dei materiali e delle dotazioni, nonché alla loro integrazione in caso di deperimento e rottura.

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria del locale e degli impianti e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie di arredi, attrezzature e macchinari. E' inoltre a carico del concessionario la pulizia quotidiana dei locali oggetto della concessione compresi i servizi igienici per il pubblico. E' altresì a carico del concessionario la pulizia giornaliera dell'area esterna occupata con strutture temporanee. Il concessionario è tenuto salvi i casi di urgenza, a richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con preavviso scritto di almeno un mese.

Le vettovaglie, le stoviglie, gli utensili e le attrezzature varie per la somministrazione delle bevande e dei cibi sono fornite a cura e spese del concessionario.

Il Comune di Lodi potrà effettuare sopralluoghi al fine di constatare le modalità e la correttezza della gestione. Qualora emergessero irregolarità, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione al Concessionario, potrà applicare le penali previste al successivo articolo 13.

Sono a carico del Comune di Lodi le spese per la fornitura di tutti i servizi erogati a contatore dei locali dati in concessione.

Il Concessionario dovrà effettuare comunicazione ai competenti uffici comunali al fine dell'intestazione dell'utenza della tassa sui rifiuti a suo carico.

Alla scadenza della concessione l'aggiudicatario dovrà provvedere alla riconsegna dei locali nello stato di fatto in cui li ha presi in consegna, fatto salvo il normale degrado di utilizzo.

Le attrezzature e gli arredi consegnate all'avvio della gestione rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI LODI.

Il Comune di Lodi si obbliga nei confronti del concessionario a mettere a disposizione i locali come indicati e descritti al precedente art. 3.

ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE.

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di impiegare personale qualificato e fornirne all'Amministrazione l'elenco, segnalando tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso.

Il personale impiegato dovrà essere munito di un tesserino sanitario rilasciato dall'Ufficio Igiene o da altro ufficio a ciò preposto.

I predetti obblighi vincolano l'impresa.

Il Comune di Lodi si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso; a tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, il Comune di Lodi provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

In caso di recidiva nella irregolarità si procederà alla risoluzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Comune di Lodi e gli Uffici da esso dipendenti, sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il personale impiegato nell'esercizio non instaura alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Lodi.

ART. 11 - CONDIZIONI GENERALI.

Sono a carico del Concessionario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio.

Il Concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. A tal fine il Comune di Lodi e gli Uffici da esso dipendenti sono esclusi ed indenni da ogni responsabilità e ciò in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.

Il Concessionario dovrà a tale scopo stipulare idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (ove per terzo deve intendersi anche il Comune di Lodi) e verso prestatori di lavoro, per danni provocati a persone e/o cose, occorsi

a qualsiasi titolo, per sinistri che abbiano a verificarsi a causa e nell'esercizio dell'attività connessa al servizio affidato, prevedendo un massimale unico per sinistro non inferiore a €1.000.000,00 Copia della polizza, di durata non inferiore alla durata della concessione, dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

La garanzia dovrà essere estesa ad eventuali soggetti terzi di cui il concessionario potrà avvalersi, a qualsiasi titolo, nel conseguimento del fine previsto dalla concessione.

Le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza di assicurazione per rischio locativo, incendio e scoppio, per un importo pari al valore dell'immobile assicurato pari a €200.000,00 (duecentomila/00).

E' facoltà del concessionario stipulare una polizza per il furto o altre forme di danneggiamenti e atti vandalici.

E' sua facoltà presentare un'unica polizza a copertura dei rischi suddetti.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO.

La Concessione viene affidato in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione, anche solo parziale, del servizio contemplato in questo capitolato.

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

E' altresì vietato cedere in toto a terzi il contratto di concessione del servizio.

E' facoltà del concessionario recedere dal contratto prima della scadenza. In tal caso, per le attrezzature, arredi, addizioni e migliorie nel frattempo realizzate, si applica quanto disposto dal precedente art. 8 per la scadenza della concessione.

ART. 13 - PENALI.

Il Comune di Lodi ha facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del punto di ristoro, non preventivamente autorizzata. Si intende ingiustificata la chiusura nei giorni indicati nell'art. 7;
- fino a € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancata o insoddisfacente pulizia quotidiana dei locali affidati, dei servizi igienici annessi e delle aree pertinenziali;
- fino a € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancata regolare sostituzione nei bagni di carta igienica, salviettine e sapone;
- fino a € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancato svuotamento dei cestini;
- fino a € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancato acquisto dei prodotti di pulizia necessari all'impianto;
- fino a € 1.000,00 (mille/00) per disservizi e inefficienze ricorrenti nella conduzione del punto di ristoro e riscontrabili anche a seguito di comprovate segnalazioni degli utenti.

Le penali, previa adeguata contestazione con lettera raccomandata A/R, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla polizza fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

ART. 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune di Lodi si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in caso di:

- frode;
- gravi e ripetute violazioni delle norme contrattuali puntualmente segnalate dal Comune di Lodi; in particolare comporterà la risoluzione del contratto la mancata apertura non autorizzata per più di tre volte all'anno.
- gravi carenze igienico-sanitarie segnalate dall'Autorità competente;
- cessione dell'azienda, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata;
- comminazioni di penali per un importo complessivo superiore ad €2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- ritardo nel pagamento del canone previsto all'art. 5 per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- mancata pulizia dell'impianto;

In tale evenienza il Comune di Lodi incamera la cauzione ed ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla sopra menzionata cauzione.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad esclusivo carico del Concessionario, ivi comprese tutte le spese di pubblicità, secondo il disposto dell'art.34, comma 35, della L. n.221/2012.

ART. 16 - DISPOSIZIONI VARIE.

La mancata sottoscrizione del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte del Comune di Lodi comporta la decadenza dell'aggiudicazione della concessione.

In tal caso il Comune di Lodi si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria della gara.

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato dal Concessionario per nessun motivo, fatti salvi gravi motivi familiari e comunque previa autorizzazione del Comune di Lodi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia, in quanto con esso compatibile, alla legislazione vigente in materia e agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.

ART. 17 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di

Commercio di Lodi che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 18 – FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Lodi.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

Lodi,